

**Votazione popolare
del 26 settembre 2004
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 e 2** **Naturalizzazione
degli stranieri di seconda
e terza generazione**
- 3** **Iniziativa
«Servizi postali per tutti»**
- 4** **Indennità di perdita di
guadagno in caso di servizio
o di maternità**



Su che cosa si vota?

Naturalizzazione agevolata dei giovani di seconda generazione

**Primo
oggetto**

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri di seconda generazione e di semplificare la procedura ordinaria di naturalizzazione. È necessaria una modifica della Costituzione federale.

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	12

Acquisizione della cittadinanza svizzera per la terza generazione

**Secondo
oggetto**

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso che i figli stranieri di terza generazione devono acquisire la cittadinanza svizzera con la nascita nel nostro Paese, salvo dichiarazione contraria dei loro genitori. È necessaria una modifica della Costituzione federale.

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	13

Iniziativa popolare «Servizi postali per tutti»

**Terzo
oggetto**

L'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti» chiede che la Confederazione garantisca un servizio postale universale e dunque una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. La Confederazione assume i costi non coperti con il ricavato della Posta. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa: i suoi principali obiettivi sono già raggiunti e la concessione di nuovi sussidi vanificherebbe gli sforzi attuali di risanamento delle finanze federali.

Spiegazioni	pagine	14–21
Testo in votazione	pagina	18

Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio o di maternità

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono aumentare le indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e introdurre un'indennità di maternità per le donne che esercitano un'attività lucrativa. Contro questa revisione è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni	pagine 22–27
Testo in votazione	pagine 28–39

**Quarto
oggetto**

Primo oggetto

Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri di seconda generazione

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 3 ottobre 2003 sulla **naturalizzazione ordinaria e sulla naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione?**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione della Costituzione.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 140 voti contro 41, il Consiglio degli Stati con 40 voti senza opposizione.

Secondo oggetto

Acquisizione della cittadinanza svizzera alla nascita per la terza generazione

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 3 ottobre 2003 **sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione?**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione della Costituzione.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 149 voti contro 40, il Consiglio degli Stati con 38 voti senza opposizione.

L'essenziale in breve

Oggi chiunque desideri acquisire la cittadinanza svizzera deve seguire una lunga procedura, più o meno onerosa a seconda del domicilio. Soprattutto i giovani che sono nati o cresciuti in Svizzera trovano assurda questa situazione.

Perché una revisione?

Con due nuove disposizioni costituzionali si intende rimediare a questo stato di cose. I giovani di seconda e terza generazione avranno migliori possibilità di partecipare a pieno titolo alla vita sociale e politica della Svizzera – con tutti i diritti e doveri che questo comporta.

Modifica della Costituzione

Il **primo oggetto** concerne i giovani stranieri detti di seconda generazione, vale a dire quelli con genitori immigrati in Svizzera. Questi giovani possono chiedere la naturalizzazione agevolata se sono andati a scuola in Svizzera per almeno cinque anni e sono titolari di un permesso di dimora o di domicilio. Devono inoltre aver abitato per almeno due anni nel Comune nel quale chiedono di diventare Svizzeri, essere integrati nel nostro Paese, parlare una lingua nazionale e conformarsi alla nostra legislazione. Più della metà dei Cantoni applica già la naturalizzazione agevolata e le esperienze fatte sono positive.

Primo oggetto:
Naturalizzazione agevolata per i giovani di seconda generazione

Il **secondo oggetto** concerne la terza generazione, vale a dire gli stranieri i cui nonni sono immigrati in Svizzera. Essi sono ancora più legati al nostro Paese dei loro genitori e dovrebbero acquisire la cittadinanza svizzera con la nascita in Svizzera, a condizione che almeno uno dei loro genitori vi sia cresciuto.

Secondo oggetto:
Cittadinanza svizzera per la terza generazione

Secondo una minoranza del Consiglio nazionale, la naturalizzazione agevolata non è necessaria e la concessione della cittadinanza per nascita agli stranieri di terza generazione è eccessiva.

Voci discordanti in Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono queste revisioni; contribuiscono in misura sostanziale all'integrazione dei giovani stranieri che hanno trascorso la loro infanzia in Svizzera, favoriscono l'equità e limitano la burocrazia.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

I progetti in dettaglio

Con la votazione su questi due progetti si intende unicamente sancire nella Costituzione i principi che disciplinano la naturalizzazione e il diritto di cittadinanza. Ma il Popolo deve anche conoscere le condizioni necessarie per la naturalizzazione e per ottenere il diritto di cittadinanza. Il Parlamento ha perciò già deciso le disposizioni legali che regolano la materia*. Esse entreranno però in vigore solo in caso di accettazione delle modifiche costituzionali e se non sarà lanciato il referendum.

I principi
nella Costituzione,
i dettagli
nella legge

Primo oggetto

La nuova disposizione costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di stabilire le regole per la naturalizzazione dei giovani stranieri che hanno trascorso la loro infanzia in Svizzera e vi hanno frequentato per almeno cinque anni la scuola dell'obbligo. Questi giovani di seconda generazione, i cui genitori sono immigrati in Svizzera, avranno in tutto il Paese le stesse possibilità di essere naturalizzati, alle stesse condizioni. I Cantoni rimangono tuttavia competenti per ogni domanda di naturalizzazione.

Uguali opportunità
in tutto il Paese

Secondo la modifica legislativa prevista, per depositare una domanda di naturalizzazione agevolata il richiedente dovrà:

Condizioni
di naturalizzazione

- avere un'età compresa tra 14 e 24 anni;
- essere titolare di un permesso di dimora o di domicilio;
- aver frequentato almeno cinque anni di scuola dell'obbligo in Svizzera;
- aver abitato per almeno due anni nel Comune nel quale chiede di diventare Svizzero;
- conoscere le condizioni di vita in Svizzera e almeno una lingua nazionale;
- conformarsi alla legislazione svizzera;
- non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Le tasse sono limitate al massimo alla copertura delle spese.

* Indirizzo Internet: www.imes.admin.ch

Più della metà dei Cantoni ha già introdotto di propria iniziativa una naturalizzazione agevolata per i giovani di seconda generazione. Queste regolamentazioni hanno dato buoni risultati. Non sono tuttavia uniformi per quanto concerne le condizioni preliminari, la procedura e i costi e portano a disparità di trattamento. È quindi opportuno armonizzare le condizioni di naturalizzazione.

Agevolazioni cantonali soddisfacenti, ma procedure non uniformi



Agevolazioni
 I 14 Cantoni seguenti prevedono già agevolazioni per i giovani:
AR, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SO, TI, VD, ZH, ZG

Nessuna agevolazione
 I 12 Cantoni seguenti non prevedono agevolazioni per i giovani:
AG, AI, BL, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS

Il progetto tocca inoltre un altro elemento, ampiamente accettato: la semplificazione della procedura ordinaria di naturalizzazione, alla quale rimangono sottoposti gli adulti di seconda generazione che hanno più di 24 anni e gli immigrati di prima generazione. Per queste due categorie, rimarrà necessaria, una doppia procedura, cantonale e comunale. Non è invece molto utile che anche la Confederazione conceda un'autorizzazione all'inizio della procedura: è sufficiente che dia o neghi il suo consenso al termine della stessa. Per potersi pronunciare, stabilirà in particolare se il richiedente si conforma alla legislazione svizzera e se non compromette la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese.

Procedura ordinaria:
 Approvazione invece di autorizzazione da parte della Confederazione

Secondo oggetto

La seconda modifica costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di disciplinare l'acquisizione della cittadinanza svizzera al momento della nascita in Svizzera da parte dei neonati di terza generazione. Per questi ultimi, i cui nonni sono immigrati nel nostro Paese, la Svizzera è la loro patria e per tale motivo devono nascere Svizzeri senza doversi sottoporre a una procedura complicata.

Diritto
di cittadinanza
con la nascita
in Svizzera

Secondo la modifica di legge prevista, un neonato di terza generazione acquisisce la cittadinanza svizzera con la nascita nel nostro Paese se:

Condizioni
per l'acquisizione
della cittadinanza
svizzera

- il padre o la madre (spesso si tratterà di entrambi) ha frequentato per almeno cinque anni la scuola dell'obbligo in Svizzera, e
- il genitore in questione è titolare di un permesso di dimora o di domicilio da cinque anni al momento della nascita del figlio.

Con una dichiarazione dopo la nascita, i genitori possono rinunciare all'acquisizione della cittadinanza da parte del loro figlio. Quest'ultimo potrà tuttavia revocare la dichiarazione dei suoi genitori non appena sarà maggiorenne, sempre che risieda in Svizzera.

Rinuncia dei
genitori e diritto di
revoca del figlio

I richiedenti l'asilo non sono titolari di un permesso di dimora o di domicilio. Di conseguenza, i loro figli non possono acquisire la cittadinanza svizzera con la nascita nel nostro Paese.

La regolamenta-
zione non si applica
ai figli dei
richiedenti l'asilo

Molti Stati europei applicano una regolamentazione analoga. Altri Paesi, come gli Stati Uniti, vanno addirittura molto più lontano. Tutti i bambini nati sul loro territorio ottengono la cittadinanza del Paese (cosiddetto «ius soli»). La regolamentazione svizzera si applica invece solo se almeno uno dei due genitori ha trascorso l'infanzia in Svizzera.

Confronto
con l'estero

Che cosa dicono gli oppositori?

In occasione dei dibattiti parlamentari, una minoranza del Consiglio nazionale era del parere che le disposizioni applicabili attualmente alla seconda generazione fossero sufficienti. I giovani stranieri approfittano già del raddoppio degli anni di residenza tra il decimo e il ventesimo anno di età. Gli oppositori temono che dietro la decisione si celi l'intenzione di abbellire la statistica della popolazione straniera. La nozione di «seconda generazione» verrebbe edulcorata, mentre bisognerebbe limitarla alle persone che sono nate e cresciute in Svizzera.

Inoltre, secondo alcuni, la concessione della cittadinanza svizzera per nascita alla terza generazione è eccessiva. Le persone interessate dovrebbero poter decidere più tardi, autonomamente, se intendono depositare una domanda di naturalizzazione. La naturalizzazione automatica alla nascita non deve di principio essere resa possibile.

Parere del Consiglio federale

La naturalizzazione agevolata della seconda generazione e l'acquisizione della cittadinanza al momento della nascita da parte della terza rafforza l'integrazione dei giovani stranieri. È giusto, e nell'interesse della Svizzera, che i giovani che hanno trascorso la loro infanzia nel nostro Paese possano, a condizioni eque, far parte della nostra comunità con tutti i diritti e doveri che questo comporta. Il Consiglio federale è favorevole ai due progetti, in particolare per i motivi seguenti:

Naturalizzazione agevolata per i giovani di seconda generazione

La naturalizzazione agevolata è necessaria. A livello economico, sociale e culturale, il nostro Paese ha tutto da guadagnare dall'integrazione di queste persone, le cui capacità potranno essere sfruttate al meglio. La naturalizzazione agevolata si giustifica inoltre per il fatto che questi giovani – naturalizzati o no – sono una componente stabile della popolazione.

Nell'interesse della Svizzera

La naturalizzazione è un passo importante verso l'integrazione e motiva ulteriormente i giovani. Le loro prospettive professionali migliorano, di pari passo con la loro disponibilità ad assumere responsabilità sociali e politiche.

L'integrazione ha ripercussioni positive

Il Consiglio federale intende offrire le stesse opportunità a tutti i giovani candidati alla naturalizzazione. Le condizioni devono essere uguali in tutta la Svizzera. Il Consiglio federale fa sua quindi la prassi dei 14 Cantoni che prevedono già una naturalizzazione agevolata per i giovani e che ne sono soddisfatti.

Una questione di equità

La cittadinanza svizzera non diventa però un regalo puro e semplice: la sua acquisizione è legata a obblighi severi, uguali in tutto il Paese, e per ogni domanda si esamina se le condizioni sono soddisfatte.

La naturalizzazione non viene regalata

Le disparità che si osservano attualmente nei termini di attesa sono inammissibili. Per essere naturalizzati, i giovani devono rispettare le disposizioni federali, cantonali e comunali per quanto concerne il periodo di residenza minimo richiesto. Dopo un cambiamento di domicilio, può accadere che un giovane debba attendere fino a 10 anni per depositare una nuova domanda. Questa situazione non è accettabile.

Disparità
inammissibile
nei termini
di attesa

Acquisizione della cittadinanza alla nascita per la terza generazione

Quel che vale per i giovani di seconda generazione è ancor più vero per la terza. I giovani di terza generazione sono ancor più legati alla Svizzera dei loro genitori. La Svizzera è la loro patria. Dovrebbero di conseguenza acquisire la cittadinanza svizzera già al momento della nascita nel nostro Paese, sempre che i loro genitori siano d'accordo.

Cittadinanza
svizzera per coloro
la cui patria
è la Svizzera

Sin dalla più tenera età devono sentirsi parte della popolazione svizzera e crescere nella certezza di farne veramente parte. È nell'interesse della Svizzera accoglierli sin dall'inizio come cittadini – in quanto membri a pieno titolo della comunità nazionale.

Il diritto
di cittadinanza
promuove
l'integrazione

Concedendo la cittadinanza alla nascita, si evitano molte procedure inutili e ingiustificate. Il vantaggio è doppio: gli interessati sono dispensati da una lunga procedura, di scarsa utilità, e lo Stato risparmia inutili spese.

Doppio vantaggio

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare i due oggetti.



Testo in votazione

Decreto federale sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione

del 3 ottobre 2003

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2001¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 2 e 2^{bis}

² La Confederazione stabilisce i principi per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni.

^{2bis} La Confederazione agevola la naturalizzazione, da parte dei Cantoni, dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

¹ FF 2002 1736
² RS 101



Testo in votazione

Decreto federale sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione

del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2001¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 1

¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione nonché per nascita in Svizzera se almeno un genitore è cresciuto nel Paese. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella medesima.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

¹ FF 2002 1736
² RS 101

Iniziativa popolare

«Servizi postali per tutti»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa **«Servizi postali per tutti»**?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa popolare con 105 voti contro 84, il Consiglio degli Stati con 31 contro 12.

L'essenziale in breve

Un servizio postale universale di qualità, vantaggioso e che copra tutto il territorio è essenziale per la nostra qualità di vita e la nostra economia. La Posta garantisce questo servizio pubblico e assicura la distribuzione delle lettere e dei pacchi in tutto il Paese, così come i versamenti e pagamenti.

Importanza
dei servizi postali
per i privati
e per l'economia

Per adempiere questo compito senza aiuti esterni, la Posta deve adeguarsi a un contesto che è molto cambiato. Nuove tecnologie come la posta elettronica o gli SMS si stanno affermando a scapito delle lettere, mentre i versamenti e pagamenti si fanno sempre più per via elettronica. Inoltre, la Posta deve affermarsi nei confronti di una maggiore concorrenza. La rete di uffici postali deve quindi adeguarsi alle nuove abitudini della clientela: gli uffici poco frequentati sono trasformati in agenzie, trasferiti in luoghi più adeguati o in alcuni casi chiusi.

Nuove sfide
per la Posta

In questo contesto, molti sindacati e associazioni di protezione dei consumatori hanno lanciato l'iniziativa «Servizi postali per tutti». Chiedono che la Costituzione garantisca un servizio postale universale e una rete di uffici postali che copra tutto il territorio, che i Comuni siano coinvolti nelle decisioni concernenti gli uffici postali e che la Confederazione versi indennità se gli introiti provenienti dalle prestazioni di cui la Posta ha il monopolio e dalle tasse di concessione non sono sufficienti.

Che cosa chiede
l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. I suoi principali obiettivi sono in gran parte raggiunti dal momento che l'obbligo di garantire un servizio postale universale vantaggioso e una rete di uffici postali su tutto il territorio è appena stato disciplinato in modo dettagliato, insieme all'obbligo di consultare i Comuni sulle decisioni relative agli uffici postali. Solo la questione delle indennità non è ancora stata risolta, ma il Consiglio federale e il Parlamento si oppongono per il momento ai sussidi a causa della precarietà delle finanze federali.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

La revisione parziale della legge sulle poste e quella, totale, della relativa ordinanza sono entrate in vigore all'inizio del 2004. Con questi due atti, il Parlamento e il Consiglio federale hanno realizzato tre dei quattro obiettivi perseguiti dall'iniziativa. Respingono tuttavia per ora l'idea di sussidiare il servizio postale universale.

Tabella comparativa dei punti di convergenza e di divergenza tra quanto chiede l'iniziativa e quanto prevede il diritto in vigore:

	Che cosa chiede l'iniziativa	Diritto in vigore
Garanzia del servizio universale	<p>Costituzione, art. 92 cpv. 3:</p> <p>La Confederazione garantisce un servizio postale universale conforme ai bisogni e alle aspettative della popolazione e dell'economia. ...</p>	<p>Costituzione, art. 92 cpv. 2:</p> <p>La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.</p>
Rete di uffici postali che copra tutto il territorio	<p>Costituzione, art. 92 cpv. 3:</p> <p>... Quest'obiettivo presuppone una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. ...</p>	<p>Legge sulle poste, art. 2 cpv. 3:</p> <p>La Posta gestisce in tutto il Paese una rete capillare di uffici postali e assicura che le prestazioni del servizio universale* siano disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni, a una distanza ragionevole.</p> <p><i>*In particolare le prestazioni che la Posta ha l'obbligo di fornire.</i></p>
Coinvolgimento dei Comuni nelle decisioni relative alla rete di uffici postali	<p>Costituzione, art. 92 cpv. 3:</p> <p>... La Confederazione provvede affinché i Comuni partecipino alle decisioni relative alla rete di uffici postali.</p>	<p>Ordinanza sulle poste, art. 7:</p> <p>Prima di trasferire o chiudere un ufficio postale, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Ricerca una soluzione di comune accordo. Il Dipartimento (DATEC) istituisce una commissione indipendente alla quale viene sottoposta la decisione corredata dei pareri delle autorità di cui al capoverso 1 qualora non si giunga ad una soluzione di comune accordo; la commissione giudica l'accesso della regione interessata al servizio universale ed emana una raccomandazione. La Posta decide in via definitiva.</p>

	Che cosa chiede l'iniziativa	Diritto in vigore
Finanziamento del servizio universale/ Basi per la concessione dei sussidi	<p>Costituzione, art. 92 cpv. 4:</p> <p>I costi del servizio postale universale non coperti dal ricavato dei servizi riservati* né dalle tasse di concessione sono assunti dalla Confederazione.</p> <p><i>*In particolare la consegna delle lettere imbucate in Svizzera o provenienti dall'estero (fino a 1 kg).</i></p>	<p>Il servizio postale universale è finanziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal ricavato di tutti i servizi offerti dalla Posta, • da un'ottimizzazione dei costi (che deve essere sostenibile socialmente), • dal ricavato di nuovi campi di attività, • dalle tasse sui servizi postali privati sottoposti a concessione, per quanto la Posta non riesca, nonostante una gestione razionale, a coprire i costi. <p>Se questi mezzi sono insufficienti, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un progetto relativo al versamento di sussidi.</p>

In 20 minuti all'ufficio postale più vicino

Dal gennaio 2004, data di entrata in vigore della revisione della legge sulle poste, la Posta sottostà a disposizioni che la obbligano a garantire una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. Nella relativa ordinanza, il Consiglio federale ha precisato queste disposizioni. La Posta deve garantire la presenza in ogni regione di almeno un ufficio postale che fornisca le prestazioni del servizio universale. Questo ufficio deve inoltre essere situato «a una distanza ragionevole» dalla clientela. Per il Consiglio federale, ciò significa che l'ufficio postale dev'essere raggiungibile in 20 minuti al massimo con i trasporti pubblici. Continueremo quindi ad avere un ufficio postale ogni 2,5 km in media, tanto che la rete svizzera di uffici postali rimarrà una delle più dense d'Europa.



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti» del 19 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3¹ della Costituzione federale²;
esaminata l'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti», depositata
il 26 aprile 2002³;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2003⁴,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 26 aprile 2002 «Servizi postali per tutti» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 92 cpv. 3 e 4

³ La Confederazione garantisce un servizio postale universale conforme ai bisogni e alle aspettative della popolazione e dell'economia. Quest'obiettivo presuppone una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. La Confederazione provvede affinché i Comuni partecipino alle decisioni relative alla rete di uffici postali.

⁴ I costi del servizio postale universale non coperti dal ricavato dei servizi riservati né dalle tasse di concessione sono assunti dalla Confederazione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RU 2003 1949

² RS 101

³ FF 2002 3813

⁴ FF 2003 2845

Argomenti del Comitato d'iniziativa

« A rappresentare la Posta sono i postini, gli autopostali, gli uffici postali e le bucalettere gialle. La Posta è quotidianamente in stretto contatto con gli abitanti del nostro Paese, da Pedrinata (Ticino) a Bargen (Sciaffusa), da Chancy (Ginevra) a Müstair (Grigioni). Con il vostro Sì il nostro «gigante giallo» rimane la spina dorsale della coesione della Svizzera.

La Posta è la forza trainante della nostra economia. Le migliaia di piccole e medie imprese (PMI) creano i due terzi dei posti di lavoro nel nostro Paese. Se gli uffici postali chiudono, le PMI sono destinate a scomparire. Un'economia fiorente ha bisogno di un servizio pubblico di alta qualità – Posta, FFS, strade, elettricità, acqua... Una fitta rete di uffici postali è lo strumento più utile per incentivare l'economia.

Con il vostro Sì all'iniziativa «Servizi postali per tutti» porrete fine allo smantellamento degli uffici postali. Perché la Svizzera ha bisogno della sua Posta. È parte del nostro Paese ed è il pilastro principale del servizio pubblico. E naturalmente anche la popolazione delle regioni rurali e di montagna, degli agglomerati e dei quartieri periferici urbani ha diritto a servizi postali funzionanti.

La chiusura di uffici postali colpisce duramente imprenditori e artigiani.

E soprattutto le persone a mobilità ridotta, come gli anziani o i disabili nonché le madri e i padri di bambini piccoli.

Finché le strutture della Posta restano immutate non è necessario nessun finanziamento. Adottando l'iniziativa ci tuteliamo contro eventuali brutte sorprese in Parlamento.

L'iniziativa «Servizi postali per tutti» garantisce a livello costituzionale una fitta rete di uffici postali, per il bene della popolazione e dell'economia di tutta la Svizzera. Solo così si preserva la vita nei villaggi e nei quartieri. E i dipendenti della Posta si rallegrano delle loro future prospettive professionali al servizio del Paese.

Solo un Sì garantisce una rete di uffici postali che copra tutto il territorio fornendo servizi postali indispensabili per tutti! »

Comitato «Servizi postali per tutti», Berna

Parere del Consiglio federale

Il principale obiettivo dell'iniziativa, vale a dire la garanzia di un servizio postale di qualità su tutto il territorio e per tutti, è raggiunto. Grazie alla recente revisione della legge e dell'ordinanza sulle poste, il mantenimento di un servizio postale universale su tutto il territorio è garantito. Di conseguenza, non è necessario prevedere sussidi pubblici. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa soprattutto per i seguenti motivi:

È importante per la popolazione e per l'economia poter disporre di prestazioni postali affidabili e vantaggiose. Le prestazioni che la Posta fornisce a tutti i gruppi di popolazione sono di qualità e inoltre vantaggiose nel confronto internazionale. Il Consiglio federale auspica che questo servizio pubblico sia preservato e che il futuro della Posta, che è un'azienda efficiente, sia garantito. La Posta è sulla buona strada, come dimostrano i risultati dei sondaggi indipendenti effettuati presso la clientela.

La Posta è sulla buona strada

La Posta si trova in un contesto economico fortemente modificato. I cambiamenti di abitudini della clientela, le innovazioni tecnologiche e l'aumento della concorrenza in Svizzera e all'estero la obbligano oggi a ripensare la sua infrastruttura. La trasformazione o il trasferimento di uffici postali e, in alcuni casi, la chiusura di quelli che non sono sufficientemente frequentati sono provvedimenti indispensabili per consentire alla Posta di rimanere un'azienda sana, capace di fornire prestazioni di qualità su tutto il territorio. La Posta deve continuare tuttavia a garantire le prestazioni di prossimità.

Razionalizzazione indispensabile

La Posta non può modificare la sua infrastruttura a suo piacimento. La revisione della legge sulle poste e la relativa ordinanza contengono disposizioni molto chiare sia riguardo alla rete di uffici postali, che deve coprire tutto il territorio, sia riguardo alla qualità del servizio postale universale. L'Autorità di regolamentazione postale, che è indipendente ed è appena

Lo scopo principale dell'iniziativa è raggiunto

stata istituita, veglia affinché queste disposizioni siano rispettate. Inoltre, i Comuni hanno ora la possibilità di interpellare la commissione «Uffici postali» se contestano una decisione della Posta relativa alla chiusura o al trasferimento di un ufficio postale. Lo scopo principale del comitato d'iniziativa è quindi raggiunto.

I sussidi chiesti dall'iniziativa non sono attualmente giustificati:

- La concessione di nuovi sussidi è in contraddizione con gli sforzi messi in atto dalla Confederazione per risanare le sue finanze. In questo modo si aumenterebbe la pressione al risparmio in altri settori come l'educazione, il settore sociale o i trasporti pubblici.
- In questi ultimi anni, la Posta ha presentato conti positivi. È quindi in grado di finanziare autonomamente il servizio postale universale.
- L'ulteriore allentamento del monopolio della Posta (limitazione del monopolio alle lettere che non pesano più di 100 g), previsto per il 2006, entra in considerazione solo se continua a essere garantito il finanziamento del servizio postale universale.
- Se, nonostante le misure di razionalizzazione, la Posta non riesce più a finanziare autonomamente il servizio postale universale, la Confederazione può prevedere la riscossione di tasse di concessione. Se queste non dovessero bastare, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un progetto di sussidiamento del servizio postale universale.
- Il Consiglio federale persegue il chiaro obiettivo che i servizi postali devono essere finanziati dai clienti e non mediante le imposte.

Nessun nuovo
sussidio senza
necessità
immediata

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa «Servizi postali per tutti».

Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (in caso di servizio o di maternità)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 3 ottobre 2003 della legge sulle indennità di perdita di guadagno **(in caso di servizio o di maternità)**?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione di legge.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 146 voti contro 41, il Consiglio degli Stati con 31 contro 6.

L'essenziale in breve

La protezione in caso di maternità di cui beneficiano le donne che esercitano un'attività lucrativa è attualmente lacunosa e provoca una disparità di trattamento. Le donne che esercitano un'attività lucrativa da pochi anni o che cambiano datore di lavoro non sono protette a sufficienza. Inoltre, i settori che impiegano molte giovani donne sono penalizzati.

Normativa
lacunosa

La riforma proposta intende colmare queste lacune: le madri che esercitano un'attività lucrativa avranno diritto a un'indennità di perdita di guadagno limitata nel tempo, calcolata secondo criteri uniformi. Dato che questa indennità rientra nel sistema attuale delle indennità di perdita di guadagno (IPG), non sarà necessario istituire una nuova assicurazione sociale.

La revisione
colma le lacune
esistenti

Le donne che esercitano un'attività lucrativa riceveranno un'indennità corrispondente all'80% del loro salario – ma non più di 172 franchi al giorno – per 14 settimane al massimo a contare dalla nascita del figlio. Anche l'indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile sarà fissata all'80%. L'indennità giornaliera per le reclute passerà da 43 a 54 franchi.

Adeguate indennità
di perdita di
guadagno per le
madri e per
le persone che
prestano servizio

Nei primi due o tre anni, i costi saranno coperti dalle riserve del fondo IPG. In seguito, bisognerà aumentare l'aliquota di contribuzione di 0,1 punti percentuali sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Finanziamento
garantito

L'UDC ha lanciato il referendum contro questa revisione, ritenendo che la situazione attuale prevista dal Codice delle obbligazioni sia sufficiente. Secondo la sua opinione, il progetto non tiene conto della volontà popolare e costituisce un onere inutile per l'economia. L'UDC ritiene inoltre che il mandato costituzionale sia oggi già adempiuto.

Perché
il referendum?

Consiglio federale e Parlamento sostengono il progetto perché consente di eliminare lacune e disparità inammissibili e, in generale, di sgravare gli oneri delle imprese. Il progetto tiene anche conto dell'evoluzione della società, dal momento che sempre più donne continuano ad esercitare un'attività lucrativa dopo la maternità.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Oggi, il sistema delle indennità di perdita di guadagno (IPG) serve unicamente a compensare una parte del reddito perso dalle persone che prestano servizio nell'esercito, nella protezione civile o nel servizio civile. Ciò nonostante, esso è finanziato da tutti coloro che pagano i contributi AVS e AI (l'aliquota di contribuzione è attualmente dello 0,3%). È quindi del tutto giustificato che anche le donne che esercitano un'attività lucrativa ricevano, in caso di maternità, un'indennità di perdita di guadagno.

Sia le salariate sia le donne che esercitano un'attività indipendente avranno diritto a un'indennità di maternità se, durante la gravidanza, avranno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi. Per 14 settimane riceveranno l'80 per cento del reddito medio percepito prima del parto, ma non più di 172 franchi al giorno. La madre che ricomincerà ad esercitare un'attività lucrativa, anche solo a tempo parziale, non riceverà più l'indennità giornaliera.

Indennità di maternità pari all'80% del salario per 14 settimane al massimo

L'indennità a favore delle persone attive che prestano servizio nell'esercito, nella protezione civile o nel servizio civile passerà dal 65 all'80 per cento del reddito. Per tener conto dell'evoluzione economica, l'indennità per le reclute passerà da 43 a 54 franchi al giorno. Inoltre, le prestazioni IPG saranno adeguate alle riforme dell'esercito e della protezione della popolazione.

Indennità più elevate per le persone che prestano servizio

La revisione del sistema delle IPG comporterà spese annue supplementari di 575 milioni di franchi (483 milioni per l'indennità di maternità e 92 milioni per le indennità in caso di servizio). Nei due o tre anni successivi all'entrata in vigore della revisione questi costi saranno coperti con le riserve del fondo IPG. In seguito sarà necessario aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dei contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori. Si prevede che questo aumento avrà luogo a due riprese, ogni volta nella misura di 0,05 punti percentuali per entrambe le parti. I costi dell'indennità di maternità sono molto ridimensionati se si considera che già oggi i datori di lavoro devono versare 353 milioni di franchi per pagare i congedi maternità.

Finanziamento mediante il fondo IPG; in seguito con un aumento moderato dell'aliquota di contribuzione

Argomenti del Comitato referendario

« NO a un'assicurazione statale per la maternità

Disattesa la volontà del Popolo

L'assicurazione maternità è già stata respinta ben tre volte in votazione popolare, l'ultima il 13 giugno 1999 con un eloquente 61 per cento di no. Ciononostante, il 20 giugno 2001 è stato presentato un nuovo intervento parlamentare per l'introduzione di un'assicurazione maternità. In questo modo si disattende la volontà del Popolo e si tenta d'imporre un progetto con ogni mezzo!

Il mandato costituzionale è adempiuto

Lo scopo dell'articolo costituzionale approvato dal Popolo nel 1945 era di garantire la copertura dei costi direttamente legati alla maternità, come la degenza in ospedale o le cure mediche. Questi costi sono ora assunti dalle casse malati. Il mandato costituzionale è pertanto adempiuto.

No a un aumento delle imposte e delle tasse

Alla fine del 2003 le riserve della cassa delle IPG ammontavano a circa 2,3 miliardi di franchi. Parallelamente all'introduzione dell'assicurazione maternità si prevede di aumentare dal 65 all'80 per cento del reddito determinante anche le indennità giornaliere per chi presta servizio militare. Ne risulteranno costi annuali di 575 milioni di franchi, di cui 483 milioni solo per l'assicurazione maternità. L'attuale riserva sarà rapidamente esaurita.

Già due o tre anni dopo l'entrata in vigore della legge sull'assicurazione maternità, le aliquote dei contributi IPG a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero essere aumentate ciascuna dell'uno per mille. Non sono peraltro da escludere futuri aumenti della tassa sul valore aggiunto. Questi oneri supplementari devono assolutamente essere evitati. I prelievi obbligatori ammontano già ora al 60 per cento del prodotto interno lordo, e dal 1990 a oggi i contributi sociali sono aumentati di oltre il 30 per cento!

Un inutile onere finanziario a carico dell'economia

La prevista assicurazione maternità costituirebbe un onere finanziario supplementare a carico dell'economia, soprattutto delle piccole e medie imprese. Un ulteriore ampliamento delle prestazioni sociali non possiamo davvero permettercelo. I datori di lavoro saranno sempre meno propensi ad assumere giovani donne, perché non potranno o non vorranno assumere i costi di un'assenza di 14 settimane. La soluzione di otto settimane prevista oggi dal Codice delle obbligazioni è sufficiente e lascia a ogni azienda e a ogni settore un adeguato margine di manovra per offrire proprie soluzioni individuali. »

Parere del Consiglio federale

Le donne che esercitano un'attività lucrativa beneficeranno, in caso di maternità, di una protezione adeguata, limitata nel tempo. La revisione garantisce questa protezione e colma le lacune esistenti. Parallelamente, le indennità per le persone che prestano servizio sono aumentate e adeguate alla riforma Esercito XXI. Il Consiglio federale è favorevole al progetto soprattutto per i seguenti motivi:

La legislazione attuale vieta alle madri di lavorare durante le otto settimane che seguono il parto, ma garantisce loro, al minimo, il proseguimento del versamento del salario per tre settimane. La revisione del sistema delle indennità di perdita di guadagno (IPG) consente di colmare questa lacuna inammissibile. Ogni donna che esercita un'attività lucrativa avrà diritto a un congedo maternità pagato. Si tiene conto in tal modo della nuova realtà sociale, nella quale la maggior parte delle donne continua a esercitare un'attività lucrativa dopo la maternità.

Protezione adeguata per le madri che esercitano un'attività lucrativa

Attualmente, la durata del congedo maternità pagato dipende ampiamente dal settore e dalla durata del rapporto di lavoro. Una donna che cambia datore di lavoro può essere penalizzata. La revisione elimina questa ingiustizia e questo ostacolo alla mobilità.

Soluzione più equa

La maggior parte dei costi provocati dei congedi maternità è coperta attualmente dai settori che impiegano molte donne. La revisione consente di ripartire gli oneri in modo equilibrato. Quasi tutte le imprese – in primo luogo le piccole e medie imprese – possono aspettarsi uno sgravio, dal momento che dovranno pagare solo una piccola parte degli oneri salariali in caso di maternità.

Ripartizione equilibrata dei costi

Il comitato referendario sostiene che l'indennità di maternità prevista costituisce un ulteriore onere finanziario per l'economia. Questa affermazione non è corretta, dal momento che i

Sgravio finanziario per i datori di lavoro

datori di lavoro potranno attendersi uno sgravio superiore a 100 milioni di franchi l'anno, nonostante il modesto aumento dell'aliquota di contribuzione.

La revisione comporta un aumento delle indennità per le persone che prestano servizio nell'esercito, nella protezione civile o nel servizio civile, con una conseguente diminuzione della massa salariale di molti datori di lavoro, in particolare di quelli che impiegano giovani uomini.

Indennità
più elevate
per le persone
che prestano
servizio

La revisione porrà fine al dibattito fiume sull'assicurazione maternità e consentirà di adempiere il mandato costituzionale. La soluzione scelta è efficace e sostenibile finanziariamente. Tiene conto del risultato delle votazioni popolari precedenti perché non istituisce una nuova assicurazione sociale.

Nessuna nuova
assicurazione
sociale

Il congedo maternità pagato sarà finanziato con il sistema attuale delle IPG. È giustificato completare questo sistema, dal momento che le donne pagano da sempre i contributi IPG.

Anche le donne
pagano
i contributi IPG

Se la soluzione proposta non fosse accettata, molti Cantoni istituirebbero la loro assicurazione maternità, con la conseguenza di problemi amministrativi e costi supplementari non trascurabili. La revisione del sistema delle IPG evita questa ipotesi.

Meglio una
soluzione uniforme

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione di legge.



Testo in votazione

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2002¹;
visti il parere e il messaggio del Consiglio federale rispettivamente del 6 novembre 2002² e del 26 febbraio 2003³,

decreta:

I

La legge del 25 settembre 1952⁴ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

¹ FF 2002 6713

² FF 2003 1014

³ FF 2003 2529

⁴ RS 834.1

Ingresso

visti gli articoli 59 capoverso 4⁵, 61 capoverso 4⁶, 116 capoversi 3 e 4, 122⁷ e 123⁸ della Costituzione federale⁹;

...

Titolo prima dell'art. 1a

Capo primo a: Indennità

I. Diritto all'indennità per chi presta servizio

Art. 1a, rubrica e cpv. 2^{bis}

Rubrica: Abrogata

^{2bis} Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.

Art. 2 e 3

Abrogati

Art. 9 Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati

¹ Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

² L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10.

³ Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

⁵ Questa disposizione corrisponde all'art. 34^{ter} cpv. 1 lett. d della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

⁶ Questa disposizione corrisponde all'art. 22^{bis} cpv. 6 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

⁷ Questa disposizione corrisponde all'art. 64 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

⁸ Questa disposizione corrisponde all'art. 64^{bis} della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

⁹ RS 101



⁴ Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un'istruzione militare di base.

Art. 10 Indennità di base durante gli altri servizi

¹ L'indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1–3.

² Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1–3.

Art. 11 Calcolo dell'indennità

¹ Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull'AVS»). Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

Art. 13 Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio all'8 per cento dell'indennità totale massima.

Art. 16 Importo minimo e massimo

¹ Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 45 per cento per le persone senza figli;
- b. 65 per cento per le persone con un figlio;
- c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

¹⁰ RS 831.10

² Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 37 per cento per le persone senza figli;
- b. 55 per cento per le persone con un figlio;
- c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.

³ Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 25 per cento per le persone senza figli;
- b. 40 per cento per le persone con un figlio;
- c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

⁴ L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

⁵ L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1- 3.

⁶ L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.

Art. 16a cpv.1

¹ L'indennità totale massima ammonta a 215 franchi al giorno.

Titolo prima dell'art. 16b

IIIa. Indennità in caso di maternità

Art. 16b Aventi diritto

¹ Ha diritto all'indennità la donna che:

- a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS¹¹ durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
- b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;

¹¹ RS 831.10



- c. al momento del parto:
1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 2000¹² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
 2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA; o
 3. collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.

² Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a;
- b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.

Art. 16c Inizio del diritto

¹ Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto.

² In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

Art. 16d Estinzione del diritto

Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.

Art. 16e Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

Art. 16f Importo massimo

¹ L'indennità di maternità ammonta al massimo a 172 franchi al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

² L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

¹² RS 830.1

Art. 16g Priorità dell'indennità di maternità

¹ L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliera:

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. la legge federale del 19 giugno 1959¹³ sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994¹⁴ sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981¹⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992¹⁶ sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982¹⁷ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un'indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.

Art. 17 cpv. 1

¹ L'avente diritto fa valere l'indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece:

- a. i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
- b. il datore di lavoro che versa un salario all'avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.

Art. 19 Pagamento delle indennità

¹ L'indennità è pagata all'avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:

- a. su richiesta dell'avente diritto, l'indennità è pagata ai congiunti;

¹³ RS 831.20

¹⁴ RS 832.10

¹⁵ RS 832.20

¹⁶ RS 833.1

¹⁷ RS 837.0



- b. se l'avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA¹⁸, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall'assistenza pubblica o privata.

² L'indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell'inizio del diritto esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

³ L'indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

Art. 19a cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

^{1bis} I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952¹⁹ sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Art. 20 Prescrizione e compensazione

¹ In deroga all'articolo 24 LPGA²⁰ il diritto alle indennità non ricevute si estingue, per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione e, in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16*d*.

² I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge sull'AVS²¹ e dalla legge federale del 20 giugno 1952²² sugli assegni familiari nell'agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.

¹⁸ RS 830.1

¹⁹ RS 836.1

²⁰ RS 830.1

²¹ RS 831.10

²² RS 836.1

Capo quinto: Rapporto con il diritto europeo

Art. 28a

Alle persone menzionate nell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71²³ e in relazione alle prestazioni previste nell'articolo 4 del medesimo si applicano anche, se comprese nel campo d'applicazione della presente legge:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²⁵, nel loro testo aggiornato²⁶;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001²⁷ che modifica la Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O e l'appendice 2 di quest'ultimo, nonché i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nel loro testo aggiornato²⁸.

Titolo prima dell'art. 29

Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie

II

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003

1. Indennità per chi presta servizio

¹ Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

² Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell'entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

²³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2) (codificato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1); modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, pag. 1)

²⁴ RS **0.142.112.681**

²⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1 (parimenti codificato dal Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, pag. 1.

²⁶ RS **0.831.109.268.1** e **0.831.109.268.11**, non ancora pubblicati nella RU.

²⁷ RS **0.632.31**

²⁸ RS **0.831.106.1/11**, non ancora pubblicati nella RU.



2. Indennità in caso di maternità

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall'entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all'indennità secondo l'articolo 16*d*.

3. Contratti d'assicurazione

¹ Le clausole di contratti d'assicurazione che prevedono indennità giornaliera in caso di maternità decadono con l'entrata in vigore dell'ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti.

² Rimane salvo il diritto a indennità giornaliera inerenti a un parto avvenuto prima.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni²⁹

Art. 324a cpv. 3

³ Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.

Art. 329, titolo marginale

VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili e congedo di maternità
1. Tempo libero

Art. 329b cpv. 3

³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952³⁰ sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 329f

4. Congedo di maternità - Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane.

²⁹ RS 220

³⁰ RS 834.1; FF 2003 5761



Art. 362 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco e francese), e comma relativo all'art. 329f

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

...

articolo 329f (congedo di maternità);

...

2. Legge federale del 25 giugno 1982³¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 8 cpv. 3

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni³² oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

3. Legge federale del 20 marzo 1981³³ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3

³ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952³⁴ sulle indennità di perdita di guadagno.

³¹ RS 831.40

³² RS 220

³³ RS 832.20

³⁴ RS 834.1; FF 2003 5761

4. Legge federale del 20 giugno 1952³⁵ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4

⁴ Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329^f del Codice delle obbligazioni³⁶.

5. Legge del 25 giugno 1982³⁷ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 28 cpv. 1^{bis}

Abrogato

³⁵ RS 836.1

³⁶ RS 220

³⁷ RS 837.0

PP **Impostazione**

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 26 settembre 2004:

- Sì al decreto federale sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione
- Sì al decreto federale sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione
- No all'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti»
- Sì alla modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (in caso di servizio o di maternità)